

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE

SENTENZA
N° <u>5068/10</u>
Fasc. N° <u>8436/08</u>
Cron. N° <u>3745</u>
Rep. N° <u>9335</u>

Composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Luciano PANZANI

Presidente

Dott. ssa Alessandra ARAGNO

Giudice rel.

Dott. Francesco RIZZI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 8436/08

premissa da:

██████████, ██████████, ██████████

██████████ elettivamente domiciliati in Torino,

██████████ presso lo studio

dell' ██████████ che li rappresenta e

difende per procura in atti.

Parte attrice

contro

al

██████████ s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Torino V. De Sonnaz 21 presso lo studio dell'Avv. G. Trenti che la rappresenta e difende per procura in atti.

Parte convenuta

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per parte attrice:

“In via principale accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1418 c.c. la nullità dei contratti e delle operazioni di acquisto, alternativamente annullare i contratti di compravendita dei titoli per cui è causa e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 25.659,88 oltre spese, commissioni, interessi e rivalutazione;

in via subordinata previa ove occorra pronuncia di risoluzione condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di euro 25.659,88 oltre spese, commissioni, interessi e rivalutazione a titolo di restituzione o, comunque, di risarcimento danni (per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale); in ogni caso oltre al risarcimento del maggior danno da liquidarsi in via equitativa. con il favore delle spese.

Per parte convenuta:

in via principale respingere le domande
in via subordinata in caso di accoglimento della
domanda di nullità, o di annullamento o di risoluzione
dei contratti condannare parte attrice alla restituzione
dei titoli, in ogni caso disporre la compensazione tra le
somme dovute e gli importi e delle cedole. Con il favore
delle spese.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato
[redacted], [redacted], [redacted] convenivano,
con il rito societario, dinanzi a questo Tribunale la
s.p.a. Intesa San Paolo per sentire dichiarare, in via
principale, la nullità delle operazioni di acquisto
effettuate in data 10.3.98 e 19.3.99 aventi ad oggetto
obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per un
valore complessivo pari ad euro 25.659,88 ovvero
pronunciare l'annullamento di detti ordini od ancora,
in via subordinata, accertata e dichiarata la
responsabilità, contrattuale od extracontrattuale, e
previa, se occorrente, pronuncia di risoluzione,
condannare la banca convenuta al risarcimento dei
danni patrimoniali per un importo pari alla somma
spesa oltre il maggior danno da liquidarsi in via
equitativa.

Esponavano gli attori di avere stipulato con l'allora banca [redacted], un contratto per la negoziazione di ordini su strumenti finanziari; riferivano che la banca li indusse, pur essendo a conoscenza della loro mancanza di intenti speculativi, ad acquistare, nelle date sopra indicate, obbligazioni Argentina, investimento definito dal dipendente della banca come sicuro, pari alle obbligazioni dello Stato Italiano.

Evidenziava parte attrice che la banca, malgrado le richieste, non le aveva consegnato il contratto quadro e nemmeno gli ordini di acquisto: eccepiva pertanto la nullità del contratto e dei singoli ordini per mancanza della forma scritta. Riferiva inoltre che nessuna informativa le era stata fornita in merito alla natura del titolo ed alla sua possibile rischiosità, né le era stato comunicato che l'investimento era inadeguato al suo profilo di rischio, teso alla conservazione del capitale.

Specificava che la banca aveva di fatto realizzato un'atipica forma di sollecitazione pubblica al risparmio ed aveva agito in una situazione di conflitto di interessi, vendendo titoli che già deteneva nel suo portafoglio. In ultimo evidenziava che gli acquisti erano stati realizzati fuori dai mercati regolamentati.

Si costituiva in causa la s.p.a. [redacted] notificando, nei termini indicati da parte attrice, la propria comparsa di risposta e chiedendo la reiezione

delle domande avanzate ovvero, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di nullità, disporrà la restituzione degli strumenti finanziari oggetto delle domande avanzate da parte attrice e delle cedole incassate.

La convenuta produceva copia del contratto quadro sottoscritto dagli attori - dal quale risultava che gli stessi non avevano inteso fornire informazioni sulla loro situazione finanziaria - e dell'ordine relativo alle obbligazioni Argentina effettuato il 19.3.99; evidenziava che era stato loro consegnato il documento sui rischi generali e che erano state fornite a ██████████, sottoscrittore degli ordini, all'atto dell'acquisto, informazioni adeguate sulla natura e sui rischi dell'operazione che si accingeva ad effettuare.

Specificava che parte attrice in data 4.12.98 aveva acquistato un'ulteriore tranche di obbligazioni Argentina, poi rivendute, ed evidenziava che in quell'occasione le era stato consegnato il documento sui rischi specifici dei paesi emergenti.

Rilevava che entrambe le operazioni di investimento erano adeguate al profilo di rischio degli attori, così come facilmente desumibile dal loro portafoglio caratterizzato dalla presenza di titoli altamente speculativi.

Esponesse la banca di non avere rinvenuto copia

dell'ordine di acquisto del 10.3.98 e sottolineava che la normativa non prevede alcun obbligo di forma per tali atti.

In ultimo evidenziava non potersi ravvisare una situazione di conflitto di interessi per il sol fatto che l'acquisto era avvenuto in contropartita diretta.

Seguiva uno scambio di memorie fra le parti; veniva quindi depositata istanza di fissazione di udienza.

Parte attrice evidenziava, in comparsa conclusionale, la nullità del contratto quadro per mancato adeguamento con la normativa successivamente intervenuta. La banca eccepiva la tardività della domanda.

Si procedeva all'escussione di un teste; quindi, discussa oralmente la causa, la stessa veniva assunta a decisione dal collegio. Parte attrice insisteva perché venissero ammessi i capi di prova non ammessi.

1. Deve essere respinta la richiesta di ammissione delle prove per interrogatorio formale, della CTU e della richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., nuovamente avanzate da parte attrice, stante la loro irrilevanza per i motivi già espressi nel decreto di fissazione di udienza.

2. Sulla domanda di nullità per mancato adeguamento del contratto il collegio non potrà pronunciarsi, stante la sua manifesta tardività, così come regolarmente eccepito dalla convenuta.

3. Stante la produzione del contratto quadro la domanda di nullità per carenza della forma scritta deve essere respinta.

La mancata produzione dell'ordine scritto relativo all'acquisto di obbligazioni Argentina in data 10.3.98 è, invece, irrilevante non prescrivendo il legislatore obblighi di forma *ab substantiam*.

La CONSOB, infatti, ha espressamente previsto, nell'art. 30 del Regolamento n. 11522/98, che: "1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; un copia di tale contratto è consegnata all'investitore. 2. Il contratto con l'investitore deve: a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche; b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso; c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;.....".

Il legislatore, pertanto, ha inteso distinguere, dal punto di vista dei requisiti formali richiesti, tra il contratto di negoziazione a monte ed i singoli contratti (ovvero, meglio, atti) attuativi a valle.

Né a diversa conclusione può indurre il contenuto dell'art. 60 Reg. Consob, inerente gli obblighi di attestazione degli ordini da parte dell'intermediario (".....Gli intermediari autorizzati registrano su nastro

magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori....."). La disposizione, infatti, oltre a confermare l'inesistenza di un vincolo di forma scritta per i singoli ordini di compravendita di titoli, non prevede alcuna sanzione di nullità.

Sostiene inoltre parte attrice che gli ordini sono nulli per difetto della forma convenzionale prescritta dal contratto. Ritiene il collegio che la presunzione di cui all'art. 1352 c.c. non operi. L'art. 1 del contratto quadro sottoscritto dalle parti in causa stabilisce che gli ordini sono conferiti "di norma" per iscritto e che possono essere impartiti anche telefonicamente. Stante la formulazione della norma deve quindi escludersi che la forma scritta sia stata voluta dalle parti per la validità dei singoli ordini.

4. Sostiene parte attrice che la banca, vendendo titoli privi di prospetto, ha di fatto realizzato una illecita forma di sollecitazione pubblica al risparmio.

La domanda è infondata. La medesima, infatti, è stata avanzata sul presupposto che la Banca abbia svolto, nel cedere a parte attrice obbligazioni Argentina, un'attività di sollecitazione al pubblico risparmio. Se così fosse, infatti, la banca avrebbe violato le disposizioni di cui agli artt. 94 e seguenti TUF. Dette disposizioni stabiliscono che le obbligazioni prive di

prospetto informativo non possono essere cedute ad investitori non professionali, quale è, sicuramente, l'odierna parte attrice. L'istituto bancario che intende offrire al pubblico degli strumenti finanziari, infatti, secondo le disposizioni contenute nel regolamento attuativo delle norme sopra indicate del TUF, deve darne preventiva comunicazione alla Consob e deve essere munito di prospetto informativo, che consegna alla Consob. Quest'ultimo documento, secondo le stesse disposizioni regolamentari, deve contenere tutte quelle informazioni necessarie per consentire ai futuri investitori di formarsi una fondata opinione in merito alla natura del titolo e alla situazione patrimoniale dell'emittente, e, cioè, sui rischi dell'operazione. Detto prospetto informativo è sottoposto all'autorizzazione preventiva della Consob.

Verifichiamo allora se sussiste nel caso in esame il presupposto posto a base della domanda di nullità. L'art.94 Tuf definisce la sollecitazione al pubblico risparmio come "ogni offerta, invito ad offrire, messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari". Si tratta, pertanto, come si desume dallo stesso tenore letterale, di un'attività destinata ad una pluralità indistinta di soggetti che si attua attraverso la proposta standardizzata del medesimo

prodotto a soggetti non individuabili ex ante. Nel caso in esame, invece, si è trattato di una negoziazione privata e nessuna rilevanza ha il fatto che fu la banca a proporre al cliente le obbligazioni Argentina. Non ravvisandosi alcuna sollecitazione al pubblico risparmio, la domanda deve essere respinta, poiché è consentita la negoziazione di titoli su base individuale, in conto proprio o in conto terzi, ad opera di intermediari autorizzati non collocatori (e tale è, incontestabilmente, la Banca convenuta), anche qualora gli stessi siano privi di prospetto informativo (art.32 e seguenti regolamento Consob). La Consob ha infatti affermato che la negoziazione sul mercato secondario e su base individuale di titoli privi di prospetto acquistati da investitori professionali non implica violazione dell'obbligo di fornire il prospetto informativo, neppure quando questa negoziazione avvenga nella fase del grey market.

5. Deve inoltre essere respinta la domanda di nullità nella parte in cui è riferita, come parrebbe desumersi dalla lettura dell'atto di citazione, alla violazione degli obblighi informativi stante, come noto, l'ormai pressochè univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto a seguito delle pronuncie della Suprema Corte. La Corte di Cassazione, infatti, con la sentenza a Sezioni Unite n. 26724/2007, ha chiarito

che la violazione dei doveri di informazione del cliente e del divieto di effettuare operazioni in conflitto di interesse con il cliente o inadeguate al profilo patrimoniale del medesimo - posti dalla legge a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario - non dà luogo ad una nullità del contratto di intermediazione finanziaria per violazione di norme imperative.

Le suddette violazioni, se realizzate nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, danno luogo ad una responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcimento del danno; se riguardano, invece, le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto, danno luogo a responsabilità contrattuale per inadempimento o inesatto adempimento, con la conseguente possibilità di risoluzione del contratto, nonché agli obblighi risarcitori secondo i principi generali in tema di inadempimento contrattuale.

6. Deve poi essere respinta la domanda di annullabilità per vizio del consenso perché parte attrice non ha né allegato né dedotto alcun elemento a sostegno di detta domanda, di talché non si comprende nemmeno su quale elemento del contratto ██████████ sarebbe incorso in errore.

7. Anche la doglianza relativa alla sussistenza di una situazione di conflitto di interessi deve essere respinta. Il rilievo di parte attrice si fonda sul presupposto, riconosciuto dalla convenuta, che la stessa abbia commercializzato titoli in contropartita diretta.

Tale situazione di fatto, però, non integra, di per sé, un'ipotesi di conflitto, essendo invece necessaria la prova che l'intermediario, così operando, abbia perseguito interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato.

Nel caso di specie non risulta che parte attrice abbia patito un danno per il fatto che i titoli si trovassero già nel magazzino della banca, né che l'istituto abbia ricevuto una utilità maggiore rispetto a qualunque altro rapporto di intermediazione.

Inoltre risulta dai moduli EAVE prodotti in atti che la banca ha, di volta in volta, in relazione alle esigenze della clientela ed in concomitanza con gli ordini di acquisto impartiti dal Re, acquistato i titoli oggetto di causa presso le banche collocatrici (doc.13 e 14 parte convenuta), il tutto nell'ambito di un "Sistema di scambi organizzati-SSO" specificamente previsto e disciplinato dalla normativa Consob.

8. Anche la doglianza relativa alla mancata evidenziazione del fatto che l'acquisto delle obbligazioni

Argentina perfezionatosi nel 1998 sia avvenuto fuori dei mercati regolamentati è infondata.

La disposizione che impone di ottenere la preventiva autorizzazione del cliente prima di procedere ad un acquisto fuori dai mercati regolamentati, infatti, non trova applicazione nel caso di specie.

Innanzitutto, come risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 18), la Consob ha espresso il parere che la disposizione normativa non trovi applicazione trattandosi di *"operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari non negoziati nelle borse italiane o al mercato ristretto"*.

In ogni caso, come risulta dalla documentazione prodotta (doc. 13 e 14) l'acquisto è stato effettuato sull'Euromercato.

9. Preliminarmente alla valutazione della domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale esaminiamo quali sono gli obblighi, di carattere informativo, che gravano sull'intermediario finanziario.

L'art. 21 D.lgs. n. 58/98, nel disciplinare lo svolgimento dei servizi di investimento da parte di intermediari abilitati, impone loro precise regole di comportamento consistenti, oltre che nei generali obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza, nell'obbligo di *"acquisire le informazioni necessarie dai*

clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati" (lettera b); nell'obbligo di "disporre di risorse e procedure anche di controllo interno idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" (lettera d); nell'obbligo di "svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati" (lettera e).

Con particolare riferimento al dovere di informazione - passiva ed attiva - delineato dall'art. 21 lettera b) D.Lgs. n. 58/98, il Regolamento Consob 11522 (emanato in attuazione del disposto dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 58/98) ha inoltre previsto che: "Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:.....e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire" (art. 26); "Prima della stipulazione del contratto di gestione e di consulenza in materia di investimenti e dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori a questi collegati, gli intermediari autorizzati devono: a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa

la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore; b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3" (art. 28, comma 1); "gli intermediari autorizzati non possono effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo avere fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento" (art. 28, comma 2); "Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Quando l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono per iscritto ovvero, nel

of

caso di ordini telefonici, registrato su nastro eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute" (art. 29).

Dalla sola lettura di queste disposizioni emerge chiaramente che l'intento del legislatore è quello, d'altronde esplicitato nell'art.28, di consentire al cliente di effettuare consapevoli scelte di investimento ponendo in capo all'intermediario pregnanti doveri di informazione volti a permettere all'investitore di scegliere lo strumento finanziario per sé più adeguato. E se il cliente sceglie comunque un investimento non attinente al suo profilo, l'intermediario ha l'obbligo di dissuaderlo, dovendovi procedere solo dopo reiterazione della richiesta del cliente.

I doveri posti dal legislatore in capo alla banca sono tutti doveri strumentali volti a permettere al cliente di acquisire una informazione più dettagliata e specifica possibile sullo strumento finanziario da lui scelto, al fine di consentirgli di potere formulare una opzione consapevole.

La normativa che disciplina gli obblighi degli intermediari autorizzati è infatti rivolta alla tutela di un interesse superiore (menzionato nell'art.26 regolamento Consob e nell'art.21 TUF) che è quello dell'integrità del mercato mobiliare e della massima trasparenza e

correttezza dell'attività degli intermediari e ciò al fine di ridurre quell'alea non necessaria (perchè superiore a quella connaturale a questo tipo di contratti) e che nasce solo dalla disinformazione.

Solo nell'ipotesi in cui il contraente sia stato adeguatamente informato il rischio dell'investimento può essergli addossato, poiché il medesimo è stato da lui interamente e consapevolmente compreso ed accettato.

10. Così esaminati i doveri incombenti sulla banca, analizziamo adesso il comportamento tenuto dalla convenuta.

Innanzitutto deve essere evidenziato che la mancata indicazione, da parte dell'investitore, di notizie circa il proprio profilo di rischio, impone all'intermediario l'obbligo di ritenere che il cliente non tenda alla ricerca di investimenti di massima redditività, a meno che la banca non possa desumere informazioni in senso contrario dal comportamento tenuto dall'investitore precedentemente all'acquisto oggetto di contestazione.

Elemento principe dal quale desumere dette informazioni è la composizione e la consistenza del portafoglio del cliente.

Esaminiamo pertanto, anche al fine di valutare l'adeguatezza, o meno, dell'operazione, quale era la

situazione patrimoniale/finanziaria della famiglia ■ al momento degli acquisti.

Innanzitutto, per quanto attiene alla consistenza del loro portafoglio, si rileva (doc. 28 parte convenuta) che, all'epoca del primo acquisto (marzo '98), questo era pari ad un valore di poco inferiore al miliardo di lire ed era composto da vari titoli azionari e da svariate obbligazioni (Birs, ICF, Merrill Lynch - queste ultime in moneta greca - San Paolo, Olivetti ordinarie) nonché da Warrant Olivetti e Warrant Sai. Dall'esame degli estratti conto, poi, si evince che detto patrimonio non era statico, ma svariate sono le vendite e gli acquisti che si succedono, anche in tempi ristretti (si veda il doc. 31 parte convenuta dal quale si evince la vendita, nel mese di aprile '98, delle Olivetti ordinarie dei Warrant Olivetti). Nel mese di maggio 1998 Re Osvaldo aveva acquistato altre azioni: Ansaldo, BCA, Finmeccanica; nel mese di giugno acquistava azioni Finmeccanica. Nel febbraio 1999, all'epoca del secondo acquisto, possedeva, tra le altre, anche obbligazioni Messico e Brasile in valuta straniera. Nel marzo acquistava e vendeva svariate azioni San Paolo, Olivetti, Telefonica Sa.

Senza che vi sia necessità di descrivere oltre tutte le singole operazioni di acquisto e vendita effettuate, quanto descritto è sufficiente per potere con certezza

affermare che gli acquisti delle obbligazioni Argentina erano adeguati al profilo degli investitori sia per dimensioni (posto che queste incidessero, all'epoca del primo acquisto, in misura pari al 1% del patrimonio ed, all'epoca del secondo, circa del 4%), sia per oggetto che per tipologia, posto che che il portafoglio degli attori era composto dalle più svariate tipologie di azioni ed obbligazioni, alcune delle quali più rischiose delle Argentina (Warrant) e con rating pari o più basso rispetto a queste (Brasile e Messico).

La tipologia di investitore che emerge dall'analisi del portafoglio è confermata dalle dichiarazioni rese dal teste, ██████████ dipendente banca ██████████, persona che si è occupata degli investimenti del ██████████ ed al quale il ██████████ si rivolgeva con preferenza.

Il testimone ha riferito che ██████████ era una persona intelligente, che comprendeva il linguaggio finanziario, con il quale vi era un reciproco scambio di informazioni e si discuteva dell'andamento dei mercati finanziari.

Riferisce infatti il teste: *"...le notizie che ci trasmettevamo il ██████████ ed io erano reciproche, lui era una persona intelligente che comprendeva le informazioni che io davo sull'andamento della borsa. A volte il ██████████ veniva in banca dicendo che aveva avuto notizie su di un certo titolo e mi chiedeva quindi un consiglio, se io nulla sapevo di quel titolo mi informavo e gli fornivo le*

informazioni richieste. In ogni caso io proponevo i titoli che a parere mio erano più confacenti alla gestione del suo patrimonio ed il ■ a volte seguiva i miei consigli a volte no. A quell'epoca con il ■ ci si muoveva con fondi azionari e poi con una gestione patrimoniale di pronti termine Quest'ultimo investimento riguardava meno della metà del patrimonio del ■ il quale ricercava per quella quota un investimento che gli garantisse il capitale..... Con il ■ si parlava e si commentava quello che avveniva sui mercati internazionali”.

Il ■ era pertanto un investitore informato, esperto ed attento che sapeva diversificare i suoi acquisti e suddividere il patrimonio, parte in investimenti sicuri e parte in altri più rischiosi.

11. Valutata l'adeguatezza delle operazioni, si deve ora accertare se la banca ha adempiuto agli obblighi informativi su di lei gravanti.

Innanzitutto si deve evidenziare che, come si è già più volte sopra ricordato, la finalità della normativa in materia è quella di fornire al cliente quelle informazioni necessarie affinché il medesimo possa effettuare un acquisto consapevole: è certo, pertanto, che il grado di informazione al quale è tenuta la banca non è identico per ogni cliente, ma varia a seconda delle conoscenze specifiche di ciascuno.

Per quanto sopra emerso dalla profilatura del ■, è certo che era sufficiente fornire al medesimo le notizie che in allora possedeva la banca sui titoli Argentina perché lui ne comprendesse la natura e valutasse il loro grado di rischiosità (fra l'altro inferiore ad altri titoli dallo stesso posseduti).

Il teste ■, dopo avere affermato: "Non ricordo la specifica operazione di acquisto di obbligazioni Argentina da parte del ■ e nemmeno ricordo cosa gli ho detto. Certamente il ■ conosceva la nota legge del mercato per cui a maggior rendimento corrisponde maggior rischio. In quel tempo l'acquisto delle obbligazioni Argentina era percepito come meno rischioso rispetto ai titoli di borsa speculativi, quali ad esempio i Warrant " ha chiarito: "... come ho detto non ricordo il caso specifico di acquisto Argentina ... però posso dire che rientra nel mio modo di lavorare, considerandolo un mio dovere professionale, quello di comunicare ogni informazione in mio possesso al cliente. Conoscendo il ■ poi sapevo che lui mi comprendeva nel mio linguaggio".

Ritiene pertanto il collegio che la domanda di risarcimento danni debba essere respinta.

Fra le informazioni in possesso della banca, che l'intermediario afferma essere state trasmesse al ■ rientra certamente il rating attribuito ai titoli: dette informazioni erano sufficienti, posto che il ■

- soggetto che indicava all'intermediario dei titoli a questi sconosciuti - era persona in grado di comprendere il concetto di rating e di conoscere il significato delle sigle attribuite dalle società specializzate.

Non è pertanto ravvisabile alcun inadempimento della banca.

12. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo,

Respinge tutte le domande avanzate da parte attrice;


condanna parte attrice al pagamento a favore di parte convenuta delle spese del presente procedimento che liquida in assenza di notula in € 1.600,00 per diritti, ed € 3.900,00 per onorari oltre a rimborso forfetario, IVA, CPA, come per legge.

Così deciso in Torino, 25.6 .2010

Il Giudice est.

Il Presidente

DEPOS MINUTA 20 LUG 2010



IL CANCELLIERE
Lidia Franzosini